Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 31 OTTOBRE 1984:

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1984.

Esportazione di taluni prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America.

(5593)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 31 OTTOBRE 1984:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1984, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5624)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 677, non convertito in legge

In conseguenza della votazione espressa il 24 ottobre 1984 dall'Assemblea del Senato della Repubblica in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali per il decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 677 (modifica dell'art. 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 18 ottobre 1984, deve intendersi respinto il relativo disegno di legge di conversione.

(5728)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1984, n. 732.

Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non può essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della « buona condotta ».

Sono conseguentemente abrogati il n. 3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 31 ottobre 1984, n. 733.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, *dopo la parola*: « autorizzare » *sono inserite le altre*: « le unità sanitarie locali e »;

dopo il comma 2 *sono inseriti i seguenti*:

« 2-*bis*. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che non trova copertura nelle assegnazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984 o nelle altre entrate previste per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, gli enti medesimi provvedono mediante operazioni di mutuo, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione interregionale di cui allo articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e per le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in deroga alle disposizioni vigenti l'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno 1986.

2-*ter*. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al precedente comma; essa deve comunicare all'ente interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo le modalità determinate ai sensi del precedente comma.

2-*quater*. L'onere di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno finanziario 1986, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante corrispondente riduzione di apposito stanziamento da iscrivere, per detto anno finanziario, nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per gli esercizi successivi a carico del capitolo concernente la dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente. »;

al comma 3, *le parole*: « 25 settembre » *sono sostituite dalle altre*: « 30 ottobre ».

All'articolo 3:

al comma 1, *dopo le parole*: « anche dei redditi esenti » *sono aggiunte le seguenti*: « , esclusi i BOT, i CCT e gli altri titoli equipollenti emessi dallo Stato, ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 5 *novembre* 1984.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 15 maggio 1984.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale, per l'interno, celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale « Picena '84 ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 129, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1984, fra l'altro, di un intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una cartolina postale celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale « Picena '84 »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1625 del 4 maggio 1984;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una cartolina postale da L. 400, per l'interno, celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale « Picena '84 ».

Detta cartolina è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: seicentomila esemplari; colori: cinque colori.

In alto a destra l'impronta di affrancatura, racchiusa in un riquadro fluorescente, riproduce un particolare della chiesa di S. Paolo in Macerata, sede della manifestazione, con la leggenda « PICENA '84 MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE » la scritta « ITALIA » ed il valore « 400 ».

A sinistra dell'impronta di affrancatura è riportata una composizione ispirata allo Sferisterio di Macerata e la leggenda « MACERATA MAGGIO 1984 ».

La cartolina è completata, in basso a destra, da cinque righe — di cui quattro punteggiate — in colore giallo uovo, per l'indirizzo del destinatario e, in alto a sinistra, in colore azzurro, dalla leggenda « CARTOLINA POSTALE CARTE POSTALE » e, per le indicazioni relative al mittente, dalle parole « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 326

(5590)

DECRETO 15 maggio 1984.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli celebrativi della Esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1984, n. 102, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1984, fra l'altro, di due francobolli celebrativi della Esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1625 del 4 maggio 1984;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli da L. 450 e L. 550, celebrativi della Esposizione mondiale di filatelia « Italia '85 ».

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 24; formato stampa: mm 36 × 20; dentellatura: 14; tiratura: dieci milioni di esemplari per ciascun valore; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette raffigurano rispettivamente una veduta della sede del Ministero delle poste e telecomunicazioni con la leggenda « MINISTERO PP.TT. - ROMA » ed in particolare della via Appia nei pressi di Roma con il motto « ANCHE LE STRADE DEL FRANCOBOLLO PORTANO A ROMA ».

Sui due francobolli figurano l'emblema della manifestazione, la leggenda « ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA - ROMA 25-X/3-XI-1985 » la scritta « ITALIA » ed i rispettivi valori « 450 » e « 550 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 330

(5589)

DECRETO 15 maggio 1984.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo celebrativo del Simposio internazionale di telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 129, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1984, fra l'altro, di un francobollo celebrativo del Simposio internazionale di telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1625 del 4 maggio 1984;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo del Simposio internazionale di telecomunicazioni, nel valore da L. 550.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 24×40; formato stampa: mm 21×36; dentellatura: 14; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; colore: policromia (quattro colori).

La vignetta riproduce l'assemblea della manifestazione con la leggenda: « SIMPOSIO INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI MAGGIO 1984 - FIRENZE ».

Completano il francobollo la scritta « ITALIA » ed il valore « 550 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 328

(5575)

DECRETO 13 giugno 1984.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un biglietto postale celebrativo della « 32ª Fiera di Roma ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1983, n. 129, con il quale è stata autorizzata l'emissione, fra l'altro, di un intero postale celebrativo della « 32ª Fiera di Roma »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1627 del 29 maggio 1984;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un biglietto postale celebrativo della « 32ª Fiera di Roma », nel valore da L. 400.

Il biglietto è stampato in offset, su carta bianca da 75 grammi per metro quadrato; formato del biglietto chiuso: cm 14,8 × 10,5; tiratura: seicentomila esemplari; colori: quattro colori.

Il biglietto si presenta in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, che si ispira al tema « la Fiera come misura della verità del mercato » e riporta, stilizzati, un calibro e la « Bocca della Verità » le scritte « XXXII FIERA INTERNAZIONALE DI ROMA » e « ITALIA » nonché il valore « 400 »; a sinistra dell'impronta di affrancatura è riprodotta la pianta dell'area in cui si svolge la manifestazione, la leggenda « 32ª FIERA DI ROMA 26 MAGGIO - 10 GIUGNO 1984 » e l'emblema della manifestazione.

La sezione è completata da tre righe ed un riquadro con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » per l'indirizzo del destinatario, il tutto in colore giallo.

La sezione centrale reca, in turchese, « MITTENTE », « VIA », « N° », « C.A.P. », « (LOCALITÀ) » e « SIGLA PROVINCIA », con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1984
Registro n. 30 Poste, foglio n. 329

(5591)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 ottobre 1984.

Proroga di un termine di applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 1984 concernente i mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 del decreto 28 febbraio 1984, n. 1182, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984, concernente i mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata;

Considerato che sono ancora in fase di espletamento le procedure per la nomina degli esperti di cui al decreto 28 febbraio 1984, n. 1183, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1984, concernente la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata;

Considerato che gli esperti in precedenza nominati sono decaduti in base al predetto art. 7 dal 30 luglio 1984, e che quindi è necessario prorogare tale data;

Decreta:

Il termine del 30 luglio 1984 indicato al secondo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 febbraio 1984, n. 1182, è prorogato al 31 gennaio 1985.

Roma, addì 23 ottobre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

(5690)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 luglio 1984.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione, della quota d'iscrizione indicata nel primo comma dello stesso art. 2;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1984, con il quale la suddetta quota annua è stata fissata in L. 7.000 a decorrere dal 1° gennaio 1984;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1983, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (cfr. vol. I, pag. 10, tab. 3), è aumentato, rispetto al 1982, del 14,4 per cento;

Considerato che si rende quindi necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1985;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 8.000.

Roma, addì 14 luglio 1984

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(5673)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 19 ottobre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Javier Ardizones Ceballos, ambasciatore della Repubblica di Cuba, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 19 ottobre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Carlo Nunes Fernandes Reis, ambasciatore delle Isole Capo Verde, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 19 ottobre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Sahr Matturi, ambasciatore della Repubblica di Sierra Leone, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(5576)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale « Francesco Petrarca » di Trieste ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Trieste n. 1.14/6-1265/Div. II del 5 dicembre 1983 il liceo ginnasio « Francesco Petrarca » di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 900.000 la cui rendita dovrà essere assegnata annualmente a studenti che abbiano dedicato tempo ed impegno alla biblioteca del liceo, offerta dalle signore Carla Piemonti in Clementi e Pia Maddalena Fransin e intestata al nome di Luciana e Angelo Schleifer.

Con decreto del Prefetto di Trieste n. 1-14/6-1265/Div. II del 5 gennaio 1984 il liceo ginnasio statale « Francesco Petrarca » di Trieste è stato autorizzato ad accettare la donazione di lire 6.000.000 la cui rendita dovrà essere assegnata annualmente ad un alunno del predetto liceo che risulti particolarmente meritevole sia per profitto nello studio che per condotta morale, doti di bontà e generosità e che sia di modeste condizioni economiche, tenendo presente l'opportunità che il premio venga riconfermato alla stessa persona fino al compimento degli studi liceali. La predetta somma è stata offerta dal sig. Ferruccio Maranzana ed è stata intestata al nome di Romano Maranzana.

(5598-5599)

Autorizzazione al liceo ginnasio « Carducci » di Volterra ad accettare una donazione quale integrazione alla borsa di studio già istituita.

Con decreto del prefetto di Pisa n. 266/84 Sett. I del 15 marzo 1984, il liceo ginnasio « Carducci » di Volterra è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 500.000 offerta dalla sig.ra Ione Duminico per integrare la borsa di studio già autorizzata dal prefetto di Pisa con decreto n. 3151 del 2 luglio 1976 e intestata alla memoria dell'avv. Giuseppe Guerrieri.

(5600)

Autorizzazione al liceo ginnasio statale « Giovanni XXIII » di Marsala ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Trapani n. 5881/1-14-13 Div. I del 13 luglio 1983, il liceo ginnasio statale « Giovanni XXIII » di Marsala è stato autorizzato ad accettare la donazione di lire 3.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta in borse di studio a favore dell'alunno che all'esame di maturità abbia conseguito la più alta votazione, si sia distinto per i suoi meriti scolastici e si trovi in condizioni di particolare disagio economico, offerta dai coniugi Gagliano Nicolò e Salvo Caterina e intestata alla memoria di Maria Stella Gagliano.

(5601)

Autorizzazione al liceo scientifico statale « G. Gandini » di Lodi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 516 Div. I del 4 giugno 1983, il liceo scientifico statale « G. Gandini » di Lodi è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 5.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta in borse di studio in favore di alunni bisognosi e meritevoli o per il finanziamento di attività o di iniziative rivolte a qualificare ed elevare la vita dell'istituto, offerta dalla prof.ssa Egi Natalina e intestata alla memoria degli ex-alunni Senna Mario e Sapienza Marcello.

(5602)

Autorizzazione al liceo ginnasio statale di Giarre ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania n. 346/1.14.5/17 Div. Aff. del 1° ottobre 1973, il liceo ginnasio statale di Giarre è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.300.000 la cui rendita dovrà essere devoluta in parte per l'assegnazione annuale di una borsa di studio allo studente più meritevole ed in parte per incrementare il capitale ed il valore della borsa di studio, offerta dal dott. Domenico Amato e intestata al nome del padre prof. Francesco Amato.

(5603)

Autorizzazione al liceo ginnasio « S. Grattoni » di Voghera ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia n. 11410/II/2 del 30 gennaio 1984, il liceo ginnasio « S. Grattoni » di Voghera (Pavia) è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta in borse di studio in favore di alunni del predetto liceo che abbiano dimostrato particolare interesse e desiderio di aprofondire lo studio della storia dell'arte e, a parità di merito, saranno preferiti gli alunni che si trovino in condizioni economiche disagiate, offerta dal comitato di iniziativa per le onoranze al prof. Lodovico Magugliani e intestata alla memoria dello stesso prof. Lodovico Magugliani.

(5604)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bargagli

Con decreto 24 settembre 1984, n. 1705, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex greto del torrente Bisagno segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Bargagli (Genova), al foglio n. 13, mappale 784, di mq 200 ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 febbraio 1984 in scala 1:200 dall'ufficio tecnico erariale di Genova, che fa parte integrante del citato decreto.

(5605)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 24 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1878,500	1878,500	1878,30	1878,500	—	1878,62	1878,750	1878,500	1878,500	1878,50
Marco germanico .	621,050	621,050	622,25	621,050	—	621,10	621,160	621,050	621,050	621,05
Franco francese	202,250	202,250	202,70	202,250	—	202,22	202,200	202,250	202,250	202,25
Fiorino olandese .	550,370	550,370	551 —	550,370	—	550,38	550,400	550,370	550,370	550,36
Franco belga .	30,660	30,660	30,69	30,660	—	30,65	30,641	30,660	30,660	30,65
Lira sterlina .	2288 —	2288 —	2293,75	2288 —	—	2288,25	2288,500	2288 —	2288 —	2288 —
Lira irlandese	1920,500	1920,500	1918 —	1920,500	—	1920 —	1919,500	1920,500	1920,500	—
Corona danese .	171,830	171,830	172,03	171,830	—	171,84	171,850	171,830	171,830	171,82
Dracma	15,070	15,070	15,05	15,070	—	—	15,050	15,070	15,070	—
E C.U . .	1380,900	1380,900	1384 —	1380,900	—	1381,20	1381,500	1380,900	1380,900	1380,90
Dollaro canadese .	1425,600	1425,600	1432 —	1425,600	—	1426,80	1428 —	1425,600	1425,600	1425,60
Yen giapponese .	7,682	7,682	7,70	7,682	—	7,68	7,680	7,682	7,682	7,69
Franco svizzero .	754,700	754,700	755,25	754,700	—	754,50	754,300	754,700	754,700	754,70
Scellino austriaco .	88,304	88,304	88,44	88,304	—	88,37	88,450	88,304	88,304	88,30
Corona norvegese .	213,480	213,480	214 —	213,480	—	213,46	213,440	213,480	213,480	213,48
Corona svedese .	217,950	217,950	218,10	217,950	—	217,97	218 —	217,950	217,950	217,95
FIM	296,980	296,980	297,50	296,980	—	297,09	297,200	296,980	296,980	—
Escudo portoghese	11,490	11,490	11,58	11,490	—	11,49	11,500	11,490	11,490	11,49
Peseta spagnola .	11,013	11,013	11,03	11,013	—	10 —	11,013	11,013	11,013	11,02

Media dei titoli del 24 ottobre 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	61,850
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93,300
» 6 % » » 1971-86 .	89,750
» 6 % » » 1972-87 .	87,750
» 9 % » » 1975-90 .	88,750
» 9 % » » 1976-91 .	88,250
» 10 % » » 1977-92 .	96,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	90,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,300
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	99,950
» » » » 1-12-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 2-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,300
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,650
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,675
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,150
» » » » 1-10-1982/86 .	101,450
» » » » 1-11-1982/86 .	101,500
» » » » 1-12-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 8-1983/86 .	99,875
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,950
» » » » 1-10-1983/86 .	100,100
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,300
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,250
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,600
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,350
» » » » 1-11-1983/87 .	100,275
» » » » 1-12-1983/87 .	100,100
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,400
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,125
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,125
» » » » 1-10-1983/88 .	101,350
» » » » 1-11-1983/88 .	101,425
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,750
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,750
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,400
» » » » 1-11-1983/90 .	101,425
» » » » 1-12-1983/90 .	101,375
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,300
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,150
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,800
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985 .	100,750
» » » 17 % 1- 5-1985 .	100,850
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,350
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,625
» » » 16 % 1- 1-1986 .	100,900
» » » 14 % 1- 4-1986	99,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,800
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104 —
» » » » 1983/90 11,50 %	99,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1878,625
Marco germanico . . .	621,105
Franco francese . . .	202,225
Fiorino olandese . .	550,385
Franco belga .	30,650
Lira sterlina	2288,250
Lira irlandese	1920 —
Corona danese	171,840
Dracma	15,060
E.C.U.	1381,200
Dollaro canadese . .	1426,800
Yen giapponese .	7,681
Franco svizzero . . .	754,500
Scellino austriaco .	88,377
Corona norvegese . .	213,460
Corona svedese .	217,975
FIM . .	297,090
Escudo portoghese	11,495
Peseta spagnola . .	11,013

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 25 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1876 —	1876 —	1876,70	1876 —	1876 —	1876,25	1876,500	1876 —	1876 —	1876 —
Marco germanico	620,520	620,520	621,10	620,520	621,25	620,51	620,500	620,520	620,520	620,52
Franco francese	202,160	202,160	202,10	202,160	202,15	202,20	202,250	202,160	202,160	202,16
Fiorino olandese	549,750	549,750	550,10	549,750	550,25	549,82	549,900	549,750	549,750	549,75
Franco belga	30,685	30,685	3066,50	30,685	30,68	30,68	30,685	30,685	30,685	30,69
Lira sterlina	2296,900	2296,900	2299 —	2296,900	2293,50	2297,55	2298,200	2296,900	2296,900	2296,90
Lira irlandese	1914,100	1914,100	1918 —	1914,100	1917 —	1914,30	1914,500	1914,100	1914,100	—
Corona danese	171,790	171,790	171,85	171,790	171,75	171,76	171,730	171,790	171,790	171,78
Dracma	15,060	15,060	15,10	15,060	—	—	15,130	15,060	15,060	—
E.C.U.	1384,400	1384,400	1384,20	1384,400	1384 —	1384,40	1384,400	1384,400	1384,400	1384,40
Dollaro canadese	1425,700	1425,700	1428 —	1425,700	1428 —	1428,05	1430,400	1425,700	1425,700	1425,70
Yen giapponese	7,700	7,700	7,70	7,700	7,68	7,69	7,692	7,700	7,700	7,70
Franco svizzero	756,580	756,580	756,85	756,580	756,75	756,44	756,300	756,580	756,580	756,58
Scellino austriaco	88,269	88,269	88,39	88,269	88,35	88,25	88,237	88,269	88,269	88,27
Corona norvegese	213,860	213,860	213,80	213,860	213,90	213,93	214 —	213,860	213,860	213,85
Corona svedese	218,330	218,330	218,25	218,330	218 —	218,29	218,250	218,330	218,330	218,32
FIM	297,500	297,500	297,50	297,500	297,50	297,52	297,550	297,500	297,500	—
Escudo portoghese	11,500	11,500	11,56	11,500	11,62	11,51	11,524	11,500	11,500	11,50
Peseta spagnola	11,069	11,069	11,05	11,069	11,05	11,06	11,070	11,069	11,069	11,07

Media dei titoli del 25 ottobre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,875
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	93,400
» 6 % » » 1971-86	89,750
» 6 % » » 1972-87	87,850
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	88,150
» 10 % » » 1977-92	96,300
» 12 % (Beni Esteri 1980)	90,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,600
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	90,900
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,050
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84	99,950
» » » » 1-12-1982/84	99,950
» » » » 1- 1-1983/85	100,050
» » » » 1- 2-1983/85	99,975
» » » » 1- 3-1983/85	100,125
» » » » 1- 4-1983/85	100,275
» » » » 1- 5-1983/85	100,300
» » » » 1- 6-1983/85	101,325
» » » » 1- 1-1982/86	101,550
» » » » 1- 3-1982/86	101,800
» » » » 1- 5-1982/86	101,675
» » » » 1- 6-1982/86	101,600
» » » » 1- 7-1982/86	101,400
» » » » 1- 8-1982/86	101,450
» » » » 1- 9-1982/86	101,125
» » » » 1-10-1982/86	101,575
» » » » 1-11-1982/86	101,650
» » » » 1-12-1982/86	101,425
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86	99,900
» » » » 1- 9-1983/86	99,925
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1- 1-1983/87	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,350
» » » » 1- 5-1983/87	101,550
» » » » 1- 6-1983/87	101,375
» » » » 1-11-1983/87	100,200
» » » » 1-12-1983/87	100,100
» » » » 1- 7-1983/88	101,300
» » » » 1- 8-1983/88	101,075
» » » » 1- 9-1983/88	101,200
» » » » 1-10-1983/88	101,300
» » » » 1-11-1983/88	101,350
» » » » 1- 1-1984/88	99,750
» » » » 1- 2-1984/88	99,725
» » » » 1- 3-1984/88	99,375
» » » » 1-11-1983/90	101,350
» » » » 1-12-1983/90	101,150
» » » » 1- 1-1984/91	101,200
» » » » 1- 2-1984/91	101,175
» » » » 1- 3-1984/91	99,875
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	101,125
» » » 18 % 1- 1-1985	100,825
» » » 17 % 1- 5-1985	101,300
» » » 17 % 1- 7-1985	101,700
» » » 17 % 1-10-1985	100,950
» » » 16 % 1- 1-1986	99,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,650
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104 —
» » » » 1983/90 11,50 %	99,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1876,250
Marco germanico	620,510
Franco francese	202,205
Fiorino olandese	549,825
Franco belga	30,685
Lira sterlina	2297,550
Lira irlandese	1914,300
Corona danese	171,760
Dracma	15,095
E.C.U.	1384,400
Dollaro canadese	1428,050
Yen giapponese	7,696
Franco svizzero	756,440
Scellino austriaco	88,253
Corona norvegese	213,930
Corona svedese	218,290
FIM	297,525
Escudo portoghese	11,512
Peseta spagnola	11,069

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 26 ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1884 —	1884 —	1884 —	1884 —	1883,50	1883,50	1883 —	1884 —	1884 —	1884 —
Marco germanico .	620,69	620,69	620,95	620,69	621 —	620,62	620,75	620,69	620,69	620,69
Franco francese .	202,19	202,19	202,25	202,19	202,25	202,22	202,26	202,19	202,19	202,19
Fiorino olandese .	550,49	550,49	550,75	550,49	550,55	550,49	550,50	550,49	550,49	550,49
Franco belga .	30,742	30,742	30,77	30,742	30,70	30,37	30,73	30,742	30,742	30,74
Lira sterlina .	2301 —	2301 —	2302 —	2301 —	2297 —	2301,15	2301,30	2301 —	2301 —	2301 —
Lira irlandese	1916 —	1916 —	1918 —	1916 —	1917 —	1916,50	1917 —	1916 —	1916 —	—
Corona danese .	171,93	171,93	172,10	171,93	171,90	171,94	171,96	171,93	171,93	171,93
Dracma . . .	15,16	15,16	15,15	15,16	—	—	15,15	15,16	15,16	—
E.C.U. . .	1383,25	1383,25	1383,25	1383,25	1385 —	1383,42	1383,60	1383,25	1383,25	1383,25
Dollaro canadese .	1430,60	1430,60	1432 —	1430,60	1431 —	1430,50	1430,40	1430,60	1430,60	1430,60
Yen giapponese .	7,67	7,67	7,6950	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Franco svizzero .	756,59	756,59	757,05	756,59	756,25	756,47	756,35	756,59	756,59	756,59
Scellino austriaco .	88,261	88,261	88,41	88,261	88,35	88,26	88,275	88,261	88,261	88,26
Corona norvegese .	214,22	214,22	214,25	214,22	214,20	214,28	214,35	214,22	214,22	214,22
Corona svedese .	218,24	218,24	218,25	218,24	218,15	218,21	218,18	218,24	218,24	218,24
FIM	297,85	297,85	298 —	297,85	297,75	297,92	297,99	297,85	297,85	—
Escudo portoghese	11,58	11,58	11,60	11,58	11,65	11,59	11,60	11,58	11,58	11,58
Peseta spagnola .	11,07	11,07	11,07	11,07	11,05	10,06	11,062	11,07	11,07	11,47

Media dei titoli del 26 ottobre 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935 .	65,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	93,550
» 6% » » 1971-86 . .	90,425
» 6% » » 1972-87 .	87,850
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	88,250
» 10% » » 1977-92 .	96,300
» 12% (Beni Esteri 1980) .	90,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	90,850
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	99,975
» » » » 1-12-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 3-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,550
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,225
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,250
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,100
» » » » 1-10-1982/86 .	101,500
» » » » 1-11-1982/86 .	101,600
» » » » 1-12-1982/86 .	101,250
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,950

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1983/86 .	99,925
» » » » 1- 9-1983/86 .	99,925
» » » » 1-10-1983/86 .	100,100
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,275
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,225
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,550
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,300
» » » » 1-11-1983/87 .	100,175
» » » » 1-12-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,375
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,175
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,225
» » » » 1-10-1983/88 .	101,225
» » » » 1-11-1983/88 .	101,400
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,725
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,775
» » » » 1- 3-1984/88 .	99,375
» » » » 1-11-1983/90 .	101,400
» » » » 1-12-1983/90 .	101,300
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,250
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,225
» » » » 1- 3-1984/91 .	99,850
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	100,125
» » » 17% 1- 5-1985 .	100,825
» » » 17% 1- 7-1985 .	100,950
» » » 17% 1-10-1985 . . .	101,600
» » » 16% 1- 1-1986 . .	100,850
» » » 14% 1- 4-1986	99 —
» » Nov. 12% 1-10-1987 . .	95,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	104 —
» » » » 1983/90 11,50%	99,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1883,50	Lira irlandese	1916,50	Scellino austriaco .	88,268
Marco germanico	620,72	Corona danese .	171,945	Corona norvegese .	214,285
Franco francese	202,225	Dracma . . .	15,155	Corona svedese .	218,21
Fiorino olandese .	550,495	E.C.U. . .	1383,42	FIM .	297,92
Franco belga . .	30,736	Dollaro canadese . .	1430,50	Escudo portoghese	11,59
Lira sterlina	2301,15	Yen giapponese .	7,67	Peseta spagnola . .	11,066
		Franco svizzero . .	756,47		

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Riparazione roulottes recuperate dalle zone colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza numero 383/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Ravvisata la necessità di procedere alla riparazione delle roulottes recuperate dalle zone terremotate di L'Aquila, Chieti, Frosinone, Isernia e Caserta;

Considerato che il ricorso dalle vigenti procedure richiederebbe tempi molto lunghi e, comunque, non compatibili con la necessità di procedere all'immediato riutilizzo delle unità mobili alloggiative;

Ravvisata la necessità di utilizzare le ditte private per l'esigenza di cui sopra, seguendo procedure abbreviate anche per scongiurare il deterioramento delle roulottes che necessitano di piccole riparazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I prefetti delle province sedi dei magazzini C.A.P.I. nei quali vengono stoccate le roulottes, sono autorizzati ad affidare a ditte private di fiducia dell'amministrazione la riparazione delle roulottes recuperate dalle zone colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984.

Le ditte interpellate potranno anche avere sede fuori della provincia interessata e si potrà procedere anche in presenza di un unico preventivo di spesa sul quale sarà acquisito preventivamente il visto per la congruità dei prezzi dell'ufficio tecnico erariale.

La dichiarazione sullo stato d'uso delle roulottes potrà essere redatta da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale o da un funzionario della prefettura.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, e successive integrazioni.

I relativi pagamenti saranno eseguiti su richiesta del direttore generale della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5694)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 12 ottobre 1984 il decreto prefettizio 6 febbraio 1933, n. 11419/290, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Stefančič, nato a S. Dorligo della Valle il 3 marzo 1878, venne ridotto nella forma italiana di «Stefani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giovanna Olenik e ai figli Giovanna, Maria, Giuseppe, Giovanni, Olga, Gisella e Albino, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 4 settembre 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della pronipote del predetto, sig.a Tatjana Stefani di Aldo, nata a Trieste il 4 gennaio 1962, residente a S. Dorligo della Valle, località Bagnoli della Rosandra n. 342, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Stefančič», posseduto dal nonno Giuseppe, prima della emanazione del succitato decreto.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(5640)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica applicata e metallurgia . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - via Università n. 40 - 09100 Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di segretario (sesta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Cagliari.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - via Università n. 40 - 09100 Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro e per il posto sotto indicato:

Centro di microscopia elettronica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - via Università n. 40 - 09100 Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(5649)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Parma

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di ecologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di ecologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la biblioteca e per il posto sotto indicato:

Facoltà di magistero:

biblioteca . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di malattie infettive posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di ispezione degli alimenti di origine animale posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dello Stato (seconda qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Parma per la seguente qualifica di mestiere: meccanico.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare o titolo di accertamento culturale di secondo ciclo.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

E' indetto pubblico concorso ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dello Stato (seconda qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Parma per la seguente qualifica di mestiere: preparatore di laboratorio.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare o titolo di accertamento culturale di secondo ciclo.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(5650)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5651)

Diario e sedi d'esame dei concorsi ordinari a centoventiquattro posti di preside negli istituti professionali

I candidati dei concorsi a centoventiquattro posti di preside negli istituti professionali, banditi con decreto ministeriale 29 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1984, devono presentarsi alle ore 8 dei giorni sottoindicati presso gli istituti sotto elencati per sostenere la prova scritta:

Concorso a ventuno posti negli istituti professionali per il commercio, giorno 13 *novembre* 1984:

dal prof. Abate Domenico al prof. Cegolon Otello, istituto professionale per il commercio « Della Valle », viale Manzoni, 47, Roma;

dal prof. Celani Anna Maria al prof. Gatti Rocco, istituto professionale per il commercio « Ferrara », via Caposile, 1. Roma;

dal prof. Gatti Vittorio al prof. Morandi Ada Maurizia, istituto professionale femminile « V. Woolf », circonvallazione Casilina, 119, Roma;

dal prof. Morea Emanuele Mario al prof. Pelargonio Francesco, istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Locatelli », via Casal de Merode, 4, Roma;

dal prof. Pellegrini Alfio al prof. Sanseverino Sara, istituto professionale per il commercio « Confalonieri », via B.M. Matthias, 5, Roma;

dal prof. Sansone Aldo al prof. Tartaglia Francesco, istituto professionale per il commercio « Einaudi », via S. Maria delle Fornaci, 1, Roma;

dal prof. Tartaglio Antonetto al prof. Zuccotti Paola, istituto professionale femminile « Diaz », via Acireale, 8, Roma.

Concorso a due posti di preside negli istituti professionali femminili, giorno 15 *novembre* 1984:

dal prof. Abate Loretta al prof. De Rose Luigi, istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Duca d'Aosta », via Taranto, 59, Roma;

dal prof. D'Errico Saverio al prof. Lo Presti Calogero, istituto professionale per il commercio « Garrone », via Campania, 63, Roma;

dal prof. Lorenzo Giovanni al prof. Pompeo Angelo, istituto professionale femminile « Vittorino da Feltre », largo G. Agnesi, 5, Roma;

dal prof. Pompilio Maria Antonietta al prof. Tiberi Gaetanina, istituto professionale per il commercio « Vespucci », via dell'Olmata, 6, Roma;

dal prof. Tognetti Pietro al prof. Zucchelli Giovanni, istituto professionale femminile « Gobetti », via Cannizzaro, 16, Roma.

Concorso a quattro posti di preside negli istituti professionali alberghieri, giorno 19 *novembre* 1984:

dal prof. Abate Loretta al prof. Corallo Francesca, istituto professionale femminile « Giuliani », via dell'Olmata, 4, Roma;

dal prof. Corvi Paolo al prof. Giannini Paola, istituto professionale per il commercio « Metastasio », piazza della Maddalena, 53, Roma;

dal prof. Giannola Silvano al prof. Morea Emanuele, istituto professionale per il commercio « Giulio Romano », via della Paglia, 50, Roma;

dal prof. Morelli Giovanna al prof. Quadrozzi Giovanni, istituto professionale femminile, via Cassia, 1003;

dal prof. Quaranta Antonio al prof. Tiballi Antonio, istituto professionale femminile, via Cassia, 997, Roma;

dal prof. Tiberi Gaetanina al prof. Zucchelli Giovanni, istituto professionale femminile, via del Fontaniletto, 29-*b*, Roma.

Concorso ad ottantasette posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, giorno 21 *novembre* 1984:

dal prof. Abate Domenico al prof. Lelj Cacchioni Andrea, istituto professionale femminile, via dei Genovesi, 30, Roma;

dal prof. Lo Vullo Antonino al prof. Siragusa Emanuele, istituto professionale per il commercio « Cesi », via Valnerina n. 4, Roma;

dal prof. Sirgiovanni Rocco al prof. Zucchelli Ferdinando, istituto professionale per il commercio « Morosini », via Borromeo, 67, Roma.

Concorso a sei posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura, giorno 23 *novembre* 1984:

istituto professionale per il commercio « Moneta », via Diana, 35, Roma.

Concorso a quattro posti di preside negli istituti per le attività marinare, giorno 26 *novembre* 1984:

istituto professionale per l'industria e l'artigianato « Cattaneo », lungotevere Testaccio, 32, Roma.

I candidati non vedenti, indipendentemente dal loro cognome, devono recarsi nei giorni stabiliti presso gli istituti sottoelencati muniti di idonea documentazione che comprovi la loro infermità rilasciata dalla U.S.L. competente:

13) novembre 1984, concorso a ventiquattro posti negli I.P.C., istituto « Della Valle », viale Manzoni, 47, Roma;

15 novembre 1984, concorso a due posti negli I.P.F., istituto « Vittorino da Feltre », largo Agnesi, 5, Roma;

19 novembre 1984, concorso a quattro posti negli I.P.Alb., istituto « Giulio Romano », via della Paglia, 50, Roma;

21 novembre 1984, concorso ad ottantasette posti negli I.P.I.A., istituto « Cesi », via Valnerina, 4, Roma;

23 novembre 1984, concorso a sei posti I.P.Agr., istituto « Moneta », via Diana, 35, Roma;

26 novembre 1984, concorso a quattro posti I.P.I.A.M., istituto « Cattaneo », lungotevere Testaccio, 32, Roma.

Tutti i candidati devono presentarsi con valido documento di riconoscimento.

Le donne coniugate sono inserite negli elenchi dei concorsi con il cognome da nubili. Tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione devono presentarsi nelle sedi suindicate senza attendere comunicazioni di alcun genere, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ha validità di notifica a tutti gli effetti.

(5646)

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di preside negli istituti tecnici commerciali per geometri e per il turismo, negli istituti tecnici femminili, negli istituti tecnici industriali, negli istituti tecnici agrari, negli istituti tecnici nautici e negli istituti tecnici aeronautici.

La prova scritta del concorso a ottanta posti di preside negli istituti tecnici commerciali per geometri e per il turismo, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1984, avrà luogo in Roma il giorno 12 novembre 1984.

I candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, alle ore 8 ai seguenti indirizzi:

1) istituto tecnico industriale « Armellini », largo Placido Riccardi n. 13: i candidati compresi nell'ordine alfabetico da Abatangelo a Conti Bizzarro;

2) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde n. 51: i candidati compresi nell'ordine alfabetico da Contigiani a Grimoldi;

3) istituto tecnico commerciale « Michelangiolo », via Cavour n. 258: i candidati compresi nell'ordine alfabetico da Grossi a Mori;

4) istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », via Annibaldi n. 4: i candidati compresi nell'ordine alfabetico da Mornese a Palmieri;

5) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro n. 38: i candidati compresi nell'ordine alfabetico da Palmisano a Sassano;

6) istituto tecnico commerciale « Carlo Levi », via Assisi n. 44: i candidati compresi nell'ordine alfabetico da Sassi a Zuccotti.

I candidati non vedenti dovranno presentarsi, indipendentemente dalla lettera con cui inizia il proprio cognome, forniti di idonea documentazione che comprovi la loro infermità, rilasciata dalla competente U.S.L., presso l'istituto tecnico commerciale « Michelangiolo ».

Ai fini della distribuzione fra le sedi, per le candidate coniugate, si considera il cognome da nubile.

La prova scritta del concorso a cinque posti di preside negli istituti tecnici femminili indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1984 avrà luogo in Roma il giorno 14 novembre 1984.

I candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, alle ore 8 ai seguenti indirizzi:

1) istituto tecnico commerciale « Q. Sella », via Portico d'Ottavia n. 69: i candidati compresi nell'ordine alfabetico da Abatangelo a Decimma;

2) istituto tecnico commerciale « Q. Sella », succursale, piazza G. Belli n. 1: i candidati compresi nell'ordine alfabetico da De Cristofaro a Ferilli;

3) istituto tecnico femminile « M. Curie », piazza Dante n. 9: i candidati compresi nell'ordine alfabetico da Fernicola a Masneri;

4) istituto tecnico femminile « Margherita di Savoia », via Panisperna n. 255: i candidati compresi nell'ordine alfabetico da Massaro a Zucchelli.

I candidati non vedenti dovranno presentarsi, indipendentemente dalla lettera con cui inizia il proprio cognome, forniti di idonea documentazione che comprovi la loro infermità, rilasciata dalla competente U.S.L., presso l'istituto tecnico commerciale « Q. Sella », via Portico d'Ottavia n. 69.

Ai fini della distribuzione fra le sedi, per le candidate coniugate si considera il cognome da nubile.

La prova scritta del concorso a settantatre posti di preside negli istituti tecnici industriali indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1984 avrà luogo in Roma il giorno 20 novembre 1984.

I candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da A a Z si dovranno presentare, muniti di idoneo documento di riconoscimento, alle ore 8 presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde n. 51.

I candidati non vedenti dovranno presentarsi nell'istituto suddetto forniti di idonea documentazione che comprovi la loro infermità rilasciata dalla competente U.S.L.

La prova scritta del concorso a quattro posti di preside negli istituti tecnici agrari indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1984 avrà luogo in Roma il giorno 22 novembre 1984.

I candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da A a Z si dovranno presentare, muniti di idoneo documento di riconoscimento, alle ore 8 presso l'istituto tecnico commerciale « Q. Sella », succursale piazza G. Belli, 1.

I candidati non vedenti dovranno presentarsi nell'istituto suddetto forniti di idonea documentazione che comprovi la loro infermità rilasciata dalla competente U.S.L.

La prova scritta del concorso a sette posti di preside negli istituti tecnici nautici indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1984 avrà luogo in Roma il giorno 27 novembre 1984.

I candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da A a Z si dovranno presentare, muniti di idoneo documento di riconoscimento alle ore 8 presso l'istituto tecnico femminile « M. Curie », succursale via Alfieri n. 23.

I candidati non vedenti dovranno presentarsi nell'istituto suddetto forniti di idonea documentazione, che comprovi la loro infermità, rilasciata dalla competente U.S.L.

La prova scritta del concorso ad un posto di preside negli istituti tecnici aeronautici indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1984 avrà luogo in Roma il giorno 28 novembre 1984.

I candidati i cui cognomi siano compresi nelle lettere da A a Z si dovranno presentare, muniti di idoneo documento di riconoscimento, alle ore 8 presso l'istituto tecnico femminile « Celli », succursale via Clitunno, 23.

I candidati non vedenti dovranno presentarsi nell'istituto suddetto forniti di idonea documentazione, che comprovi la loro infermità, rilasciata dalla competente U.S.L.

In relazione a quanto disposto nell'art. 10 del bando di concorso i candidati s'intendono ammessi alla prova scritta con riserva.

I candidati dovranno presentarsi, senza attendere alcun ulteriore preavviso, nelle sedi sopra indicate: perde diritto alla prova chi non si presenterà nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita.

Il presente comunicato ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(5647)

Diario e sede di svolgimento della prova scritta dei concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

La prova scritta dei concorsi citati in epigrafe, indetti con decreto ministeriale 28 maggio 1984, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1984, avrà luogo in Roma, il giorno 16 novembre 1984 con inizio alle ore 8.

I candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, alle ore 8 ai seguenti indirizzi:

liceo classico « Albertelli », via Manin, 72, Roma, i candidati i cui cognomi siano compresi in ordine alfabetico da Abate Domenico a Capasso Carmela;

scuola media « Manin », via dell'Esquilino, 31, Roma, i candidati i cui cognomi siano compresi in ordine alfabetico da Caperna Dante a Crescentini Giuseppe;

liceo classico «Virgilio», via Giulia, 38, Roma, i candidati i cui cognomi siano compresi in ordine alfabetico da Cresta Roberto a Gasdia Enzo;

scuola media «Virgilio», via Giulia, 25, Roma, i candidati i cui cognomi siano compresi in ordine alfabetico da Gasdia Gildo a Liistro Paolo;

liceo classico «Tasso», via Sicilia, 168, Roma, i candidati i cui cognomi siano compresi in ordine alfabetico da Limardo Nicola a Notarianni Vincenzo;

scuola media «Tasso», via Lucania, 6, Roma, i candidati i cui cognomi siano compresi in ordine alfabetico da Novembre Rocco a Presilla Franco;

liceo classico «Vivona», via della Fisica, 14, Roma, i candidati i cui cognomi siano compresi in ordine alfabetico da Presta Vincenzo a Tempesta Nicolò;

liceo classico «Manara», via B. Bricci, 6, Roma, i candidati i cui cognomi siano compresi in ordine alfabetico da Teneriello Angiolina a Zuffellato Bruna.

Ai fini della distribuzione fra le sedi, per le candidate coniugate si considera il cognome da nubile.

I candidati non vedenti dovranno presentarsi, indipendentemente dalla lettera con cui inizia il proprio cognome, presso il liceo classico «Virgilio», via Giulia n. 38, Roma, muniti di idonea documentazione che comprovi la loro infermità, rilasciata dalla U.S.L. competente.

In relazione a quanto disposto dall'art. 4 del citato bando di concorso, i cindidati si intendono ammessi alla prova scritta con riserva.

I candidati dovranno presentarsi, senza attendere ulteriore preavviso, nelle sedi sopraindicate. Perde diritto alla prova scritta chi non si presenterà nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita.

Il presente comunicato ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(5648)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di gestore nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di gestore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 250 dell'11 settembre 1984, avranno luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 nei giorni 31 maggio e 1° giugno 1985 con inizio alle ore 8.

(5478)

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione dei vincitori del concorso, per titoli e colloquio a posti di segretario comunale in esperimento

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e colloquio, a venticinque posti di segretario comunale in esperimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1982;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1982, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati formata dalla suddetta commissione giudicatrice, approvata con decreto ministeriale 15 giugno 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983;

Visto l'art. 1, quinto e sesto comma, della legge 31 marzo 1982, n. 128, che riserva agli idonei del presente concorso, secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento della stessa, i posti vacanti al 30 giugno 1981 nonché la metà di quelli resisi vacanti successivamente;

Considerato che alla data del 30 giugno 1984 si sono resi disponibili trentasette posti;

Ritenuta l'opportunità di assegnare, ove possibile, agli stessi ruoli provinciali dove espletano in atto l'incarico di reggenti o di supplenti, i vincitori del concorso che ne abbiano fatto richiesta, indipendentemente dalla posizione di graduatoria;

Considerato che il dott. Bavuso Volpe Filippo e la dottoressa Galante Daniela, sebbene inscriti nella graduatoria di merito, non possono essere nominati in quanto già prestano servizio in qualità di segretari comunali di ruolo essendo risultati vincitori del concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1981;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 9 agosto 1954, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati segetari comunali in esperimento a decorrere dal 25 ottobre 1984 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle province a fianco di ciascuno indicate:

1) Pernice Rosario Cirrito: Vicenza;
2) Culasso Adriano: Bergamo;
3) Di Giorgi Riccardo: Belluno;
4) D'Anello Paolo: Campobasso;
5) Caffer Ezio: Torino;
6) Colella Maria Rosaria Favino: Novara;
7) Andreazza Renata: Treviso;
8) Taggiasco Rino: Imperia;
9) Munari Giuseppe: Treviso;
10) Guglielmi Gianni Ruaro: Cuneo;
11) Romeo Giuseppina: Cuneo;
12) Puleggi Guido: Campobasso;
13) Marcolini Fancesco: Udine;
14) Cabitza Annamaria: L'Aquila;
15) Arena Salvatore: Novara;
16) Tiano Salvatore Antonio: Salerno;
17) Limina Giuseppina: Novara;
18) Alonge Antonino: Cuneo;
19) Proietti Gianni: Varese;
20) Areddu Maria D.: Oristano;
21) Andena Rita Pelazza: Imperia;
22) Gala Ivana Anna: Oristano;
23) Guerreschi Maria R. Atzori: Oristano;
24) Colicchio Raffaele: Catanzaro;
25) Spanu Raimonda Carciosi: Nuoro;
26) Reale Giuseppe: Campobasso;
27) Albo Alba Gentile: Catanzaro;
28) Miatello Francesco: Varese;
29) Bloise Maria Elisabetta: Imperia;
30) Cioffi Domenico: Cuneo;
31) Freda Vincenzo: Como;

32) Ferrarello Domenica: Cuneo;

33) Marinato Marina: Brescia;

34) Arcidiacono Francesco: Chieti;

35) Ravagnani Andrea: Rovigo;

36) Scribano Giovanni: Torino;

37) Crespi Giovanni: Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il prefetto, direttore generale dell'amministrazione civile, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 settembre 1984

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(5685)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di dietetica, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti per la sessione relative all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in praticolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di dietetica, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 25 febbraio 1984, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di dietetica, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Palmo Augusta, nata a Torino il 7 ottobre 1942 . . . punti 100 su 100

Frigerio Mario, nato a Como il 26 settembre 1947 . . . » 90 »

Botrugno Antonio, nato a Bergamo il 16 dicembre 1945 . . . » 83 »

Magnati Giuseppe, nato a S. Paolo di Civitate (Foggia) . . . » 83 »

Napolitano Michelangelo, nato a Lecce il 6 giugno 1949 . . . » 82 »

Russo Giuseppe, nato a Siano (Salerno) il 3 luglio 1940 . . . » 79 »

Cornia Gian Luca, nato a Bologna il 31 luglio 1947 . . . » 78 »

Floriani Mario, nato a Pesaro il 29 luglio 1947 . . . » 77 »

Coniglio Salvatore, nato a Milano il 4 febbraio 1945 . . . punti 75 su 100

Villano Ignazio Vincenzo, nato a Milano il 17 maggio 1938 . . . » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1984

Il Ministro: DEGAN

(5416)

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di virologia, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale del 25 febbraio 1984, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di virologia, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

De Felici Annapaola, nata a Teramo il 1° dicembre 1948 . . . punti 83 su 100

Signorini Clara, nata a Brescia il 2 agosto 1939 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1984

Il Ministro: DEGAN

(5417)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto di neurochirurgia;

un posto di aiuto di odontoiatria e stomatologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia; per la prima omonima divisione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bergamo.

(5614)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di nefrologia e dialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di nefrologia e dialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

(5615)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso le unità sanitarie locali della regione

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso le unità sanitarie locali della regione, a:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero (nefrologia e dialisi) presso la U.S.L. BA/6, Molfetta;

centosettanta posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina;

centoventiquattro posti di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente medico per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

duecentocinquantadue posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi, assessorato regionale sanità, in Bari.

(5618)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 298 del 29 ottobre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA *Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative*:

Concorso, per esami, per l'assunzione di tre unità in possesso di elevata qualificazione professionale e documentata esperienza specifica.

Concorso, per esami, per l'assunzione di sei unità.

R E G I O N I

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. **49.**

Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 5 dello statuto regionale e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, la regione Piemonte sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività educative e culturali, erogando contributi ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge.

A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni elencati nella tabella di cui al successivo art. 2 sono ammessi a contributo annuale della regione Piemonte nella misura indicata nella tabella stessa.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti che possiedono i requisiti di cui all'art. 2 presentano domanda per l'inclusione nella tabella.

Entro i trenta giorni successivi alla presentazione delle domande, il consiglio regionale, con propria deliberazione, formula la composizione della tabella nonché, sulla base degli stanziamenti dello specifico capitolo di spesa, la determinazione dei contributi da assegnare a ciascuna istituzione.

Nella determinazione dell'importo da assegnare dovranno essere valutati con particolare rilievo gli oneri aggiuntivi derivanti ai soggetti inseriti in tabella da eventuali attività di ricerca nonché da compiti di conservazione, valorizzazione e fruibilità dei loro patrimoni bibliografici, archivistici, storici, artistici e monumentali di rilevante interesse.

Art. 2.

E' istituita la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.

Condizioni per l'iscrizione nella tabella sono che:

a) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni svolgano servizi di rilevante valore scientifico;

b) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni svolgano attività da almeno tre anni e dispongano delle attrezzature idonee allo svolgimento della loro attività;

c) gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni garantiscano una larga utenza delle loro iniziative e accessibilità pubblica ai servizi culturali offerti.

Art. 3.

La giunta regionale provvede, annualmente, con propria deliberazione all'erogazione dei contributi agli enti, agli istituti, alle associazioni e per gli importi indicati nella tabella di cui all'art. 2 della presente legge.

Ogni eventuale variazione negli stanziamenti sul capitolo di competenza comporterà da parte della giunta regionale una variazione proporzionale degli importi definiti in tabella per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni.

Sulla base della documentazione di cui al successivo art. 7 della presente legge nonché delle eventuali domande presentate da soggetti non inseriti nella tabella, la giunta regionale può proporre, ogni due anni, al consiglio regionale di deliberare modificazioni circa la determinazione dei contributi da assegnare a ciascuna istituzione e variazioni nella composizione della tabella.

Art. 4.

L'amministrazione regionale, per la realizzazione del proprio programma di attività culturali, può, mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di cui alla presente legge.

Art. 5.

La regione Piemonte per iniziative culturali promosse dagli enti, dagli istituti, dalle fondazioni e dalle associazioni, di cui alla presente legge, può assumere, in via straordinaria, a proprio carico oneri derivanti da:

spazi attrezzati per svolgimento di convegni, seminari, mostre ed altre iniziative culturali;

risorse informatiche;

attività editoriali e di pubblicazione;

supporti per la catalogazione, l'inventariazione e la conservazione del materiale bibliografico, archivistico, storico e artistico;

supporti, servizi e collaborazione tecnica per la realizzazione di particolari programmi.

Ai benefici del presente articolo sono ammessi anche gli Istituti storici della Resistenza in Piemonte e l'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28.

Art. 6.

Le biblioteche e i centri di documentazione degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di cui alla presente legge sono inseriti nel servizio bibliografico regionale.

Art. 7.

Gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni inserite nella tabella di cui all'art. 2 sono tenuti a fornire alla regione Piemonte i documenti statutari, programmatici, di bilancio nonché relazione sulle attività svolte annualmente, ferma restando la possibilità dell'amministrazione regionale di richiedere ulteriore documentazione, nell'esercizio della sua attività di istituto.

Art. 8.

Gli oneri derivanti dalle finalità di cui alla presente legge ammontano complessivamente a 3.010 milioni a cui si farà fronte nell'arco di cinque anni. Per l'esercizio 1984 è autorizzata la spesa di 510 milioni cui si fa fronte per 500 milioni con i fondi di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984, mediante la riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa dello stanziamento previsto a copertura del disegno di legge avente per oggetto: « Recepimento contratto di lavoro 1982-84 per i dipendenti regionali » e l'istituzione nello stato di previsione stesso di apposito capitolo con la seguente denominazione: « Contributi ad enti, istituti, fondazioni ed associazioni culturali di rilevante interesse regionale » e lo stanziamento di 500 milioni in termini di competenza e di cassa. Ai rimanenti 10 milioni di fa fronte con la riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa dello stanziamento di cui al capitolo 11740 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 e l'istituzione nello stato di previsione stesso di apposito capitolo con la denominazione: « Spese per oneri derivanti da supporti e servizi relativi ad attività svolte da enti, istituti, fondazioni ed associazioni culturali di rilevante interesse regionale » e lo stanziamento di 10 milioni in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli esercizi 1985 e successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il primo e l'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 50.

Modificazione dell'art. 14, primo comma, della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8: « Disciplina delle attività di formazione professionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, è sostituito dal seguente: « La Regione stipula le convenzioni previste dall'art. 5, secondo comma, lettera *b*) della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in deroga alla normativa di cui al titolo II della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8. Alla stipula di tali convenzioni si provvede previo accertamento dei requisiti indicati nel terzo comma dello stesso art. 5 della legge n. 845/1978, sentiti gli enti delegati ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 51.

Norme per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti amministrativi degli enti di gestione dei parchi naturali, delle riserve naturali e delle aree attrezzate della regione Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione n.* 37 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FORMAZIONE E GESTIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE E DEI RENDICONTI GENERALI

Art. 1.

Bilanci di previsione degli enti di diritto pubblico e delle aziende

A norma dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, gli enti di diritto pubblico e le aziende che gestiscono parchi naturali, riserve naturali e/o aree attrezzate, istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, presentano entro il 31 luglio di ogni anno alla giunta regionale i bilanci di previsione relativi alle aree protette gestite dagli enti e dalle aziende medesimi.

I bilanci di cui al comma precedente sono predisposti e gestiti nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e relative al bilancio annuale della Regione in quanto applicabili: i bilanci stessi sono approvati con la legge per l'approvazione del bilancio regionale e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2.

Bilanci di previsione degli enti locali, dei consorzi di enti locali e delle comunità montane

I bilanci di previsione degli enti locali, dei consorzi di enti locali e delle comunità montane che gestiscono parchi naturali, riserve naturali e/o aree attrezzate, istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte relativa alle somme assegnate per la gestione delle aree protette, sono formati e gestiti secondo le previsioni di cui all'art. 47 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Copia del bilancio di cui al comma precedente deve essere inviata alla giunta regionale ad esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio medesimo.

Art. 3.

Variazioni al bilancio

Gli enti di gestione dei parchi naturali, delle riserve naturali e delle aree attrezzate, possono apportare variazioni al bilancio con propri provvedimenti amministrativi, soggetti al controllo dei competenti organi di controllo in base alle disposizioni di cui al successivo titolo II.

E' vittato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo del bilancio mediante provvedimenti amministrativi nei seguenti casi:

a) storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui finanziamento è previsto mediante l'assegnazione dello Stato o della Regione con vincolo di destinazione, a favore di un capitolo relativo ad altre spese;

b) storno di fondi tra capitoli del conto dei residui nonché tra un capitolo del conto dei residui e un capitolo del bilancio.

Art. 4.

Assestamento dei bilanci

Gli enti di diritto pubblico e le aziende che gestiscono parchi naturali, riserve naturali e/o aree attrezzate, presentano entro il 31 maggio di ogni anno alla giunta regionale l'assestamento dei bilanci che è sottoposto ad approvazione con legge regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'assestamento dei bilanci di cui al comma precedente deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55.

Gli enti di gestione dei parchi naturali, delle riserve naturali e/o delle aree attrezzate, non richiamati al primo comma del presente articolo, provvedono all'assestamento dei bilanci in base alle normative che regolano i bilanci degli enti locali, dei consorzi di enti locali e delle comunità montane.

Art. 5.

Rendiconti generali degli enti di diritto pubblico e delle aziende

I rendiconti generali degli enti di diritto pubblico e delle aziende che gestiscono parchi naturali, riserve naturali e/o aree attrezzate, istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, sono predisposti secondo le indicazioni contenute negli articoli 71 e 72 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, e sono presentati alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno per essere approvati con la legge regionale che approva il rendiconto generale della Regione: i rendiconti di cui al presente comma sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Ai rendiconti di cui al precedente comma, a norma del secondo comma dell'art. 77 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, è allegato un rendiconto riassuntivo delle attività e delle spese.

Art. 6.

Rendiconti generali degli enti locali dei consorzi di enti locali e delle comunità montane

Gli enti locali, i consorzi di enti locali e le comunità montane che gestiscono parchi naturali, riserve naturali e/o aree attrezzate, istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, presentano alla giunta regionale i rendiconti generali relativi alle spese effettuate per le aree protette predisposti secondo i criteri e nei tempi previsti all'art. 80 della legge regionale 29 dicembre 1981, numero 55.

Art. 7.

Vincolo di destinazione

La giunta regionale, nell'assegnare i fondi relativi alla gestione dei parchi naturali, delle riserve naturali e delle aree attrezzate, può provvedere a vincolare la destinazione degli stessi, in tutto o in parte, sulla base di piani o programmi regionali relativi alla gestione delle aree protette e regolarmente approvati dai competenti organi regionali.

Art. 8.

Responsabilità

Le responsabilità degli amministratori, dei dipendenti e dei tesorieri degli enti che gestiscono i parchi naturali, le riserve naturali e/o le aree attrezzate, istituiti ai sensi della legge

regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riconducibili alle norme di cui al capo X della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55, per quanto applicabili.

Titolo II

CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

Art. 9.

Controllo delle deliberazioni degli organi dei parchi naturali, delle riserve naturali e/o delle aree attrezzate gestite da enti di diritto pubblico o da aziende.

Le deliberazioni degli organi dei parchi naturali, delle riserve naturali e/o delle aree attrezzate, gestiti da enti di diritto pubblico o da aziende, sono trasmesse alla giunta regionale entro cinque giorni dalla loro adozione: le deliberazioni non trasmesse entro tale termine dovranno essere riadottate nella prima riunione successiva dell'organo deliberante.

Le deliberazioni di cui al comma precedente divengono esecutive ove, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento, la giunta regionale non ne pronunci l'annullamento ovvero non richieda chiarimenti in merito con motivato provvedimento che dovrà essere comunicato all'ente o all'azienda entro il medesimo termine.

La giunta regionale decide in merito alle deliberazioni degli enti e delle aziende di gestione dei parchi naturali, delle riserve naturali e/o delle aree attrezzate, sulla base delle proposte dei servizi competenti con i quali collaborano gli altri servizi regionali che debbono fornire gli elementi istruttori richiesti entro i termini necessari per la predisposizione degli atti deliberativi.

Art. 10.

Controllo delle deliberazioni degli enti locali dei consorzi di enti locali e delle comunità montane

Le deliberazioni degli enti locali, dei consorzi di enti locali e delle comunità montane che gestiscono parchi naturali, riserve naturali e/o aree attrezzate, relative alle funzioni di gestione delle aree protette, sono soggette al controllo dei competenti organi di controllo previsti dalla legge.

Gli enti locali, i consorzi di enti locali e le comunità montane, debbono provvedere ad inviare alla giunta regionale, entro i termini di trasmissione ai competenti organi di controllo, copia delle deliberazioni assunte e relative alle funzioni di gestione delle aree protette.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 11.

Abrogazione di norme difformi

Sono abrogate tutte le norme difformi ovvero non espressamente previste dalla presente legge relative all'approvazione dei bilanci e dei rendiconti ed al controllo delle deliberazioni dei parchi naturali, delle riserve naturali e delle aree attrezzate regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 52.

Integrazione alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 65. Istituzione della riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni - Saben.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della riserva naturale speciale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituita, con la presente legge, la riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni - Saben, integrante il Parco naturale dell'Argentera, istituito con legge regionale 30 maggio 1980, n. 65.

Art. 2.

Confini

I confini della riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni - Saben, incidente sul comune di Valdieri, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.

I confini della riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta «Regione Piemonte - Parco naturale dell'Argentera - Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni - Saben».

Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

Finalità

A completamento dei princìpi di cui all'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 65, le finalità dell'istituzione della riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni - Saben sono specificate secondo quanto segue:

1) tutelare le caratteristiche naturali dell'area al fine di conservare e perpetuare nel tempo la specie juniperus phoenicea ivi presente e caratterizzante la vegetazione del luogo;

2) tutelare e conservare le altre specie botaniche comprese nel perimetro della riserva;

3) conservare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area;

4) favorire la conoscenza della specie juniperus phoenicea e gli studi scientifici della stessa.

Art. 4.

Norme vincolistiche

Ad integrazione delle norme vincolistiche previste dall'art. 9 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 65, oltre ai divieti in esso previsti, nell'area della riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni - Saben è fatto divieto di accedere se non per motivi di carattere didattico, tecnico e scientifico, senza l'autorizzazione del consiglio direttivo del parco naturale dell'Argentera. Da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo.

Le violazioni al divieto di cui al precedente comma comportano la sanzione amministrativa di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 65, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, e cioè da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

Art. 5.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 30 maggio 1980, n. 65, relative a:

a) durata della destinazione;

b) gestione e funzioni di direzione e di amministrazione;

c) personale;

d) controllo;

e) vincolistica e relative sanzioni;

f) vigilanza;

g) strumenti di pianificazione territoriale;

h) finanziamenti ed entrate.

In particolare la gestione della riserva naturale speciale è affidata al consiglio direttivo del parco naturale dell'Argentera che provvede agli oneri relativi con lo stanziamento regionale di cui al cap. 8050 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984, e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 6.

Norma transitoria

Il consiglio direttivo del parco naturale dell'Argentera provvede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modificazioni dello statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1984

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 53.

Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38: « Istituzione della riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La cartografia in scala 1:10.000 allegata alla legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38, è sostituita con la cartografia in scala 1:5000 allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38, è così sostituito:

« I confini della riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera, incidente sui comuni di Givoletto e Varisella, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:5000, facente parte integrante della presente legge ».

Art. 3.

All'art. 6 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 38, la lettera *c*) è così modificata:

« *c*) accedere, se non per motivi tecnici o scientifici e previa autorizzazione del consiglio di amministrazione della azienda regionale dei parchi suburbani: è concesso l'accesso pedonale esclusivamente lungo il sentiero che conduce alla cappella della Madonna della Neve. Sono esonerati dal divieto di accesso e dalla conseguente autorizzazione i proprietari e gli aventi titolo ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1984

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 54.

Disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli istituti autonomi per le case popolari e dei comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 12 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire l'accesso e l'agibilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti o temporanee, in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli istituti autonomi per le case popolari e dei comuni del Piemonte si dovranno adottare soluzioni progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche, così come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Le presenti norme, che si riferiscono alle nuove costruzioni e, ove possibile, a quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano sottoposte a ristrutturazione, vengono applicate alla totalità dell'edilizia pubblica residenziale.

Art. 2.

Nelle strutture esterne connesse agli edifici, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovrà essere prevista l'eliminazione delle barriere architettoniche relative ai percorsi pedonali e ai parcheggi, nonché ai posti auto e alle autorimesse singole. La previsione di aree parcheggio, di posti auto e di autorimesse singole senza barriere architettoniche di cui al precedente comma potrà essere limitata ad un'adeguata percentuale, la quale non dovrà essere inferiore al 5%; in edifici con meno di venti alloggi dovrà comunque essere predisposto almeno un posto auto o un'autorimessa singola senza barriere architettoniche.

Art. 3.

All'interno degli edifici, al fine di permettere un agevole accesso agli alloggi, le soluzioni progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche dovranno riferirsi, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, principalmente ai seguenti elementi: accessi al piano terra, porticati, atri, ripiani di arrivo ai diversi livelli, scale, rampe, corridoi e passaggi, porte, pavimenti, ascensori e apparecchi elettrici di comando e di segnalazione.

Qualora all'interno degli edifici siano previste cantine, soffitte, autorimesse singole o posti auto, questi dovranno essere accessibili preferibilmente mediante percorso orizzontale e ascensore.

L'impianto di ascensore negli edifici con più di un piano fuori terra è obbligatorio.

Art. 4.

Negli alloggi le soluzioni progettuali che prevedono la eliminazione delle barriere architettoniche dovranno riferirsi, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, principalmente ai seguenti elementi: porte, pavimenti, apparecchi elettrici di comando e segnalazione, nonché ai locali igienici.

I locali igienici dovranno essere opportunamente dimensionati, e il posizionamento degli apparecchi sanitari dovrà permettere l'avvicinamento ed il trasferimento della persona su sedia a rotelle.

I locali igienici dovranno inoltre essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'eventuale installazione di corrimano orizzontali e verticali e di apparecchi elettrici di segnalazione.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione distributiva all'interno degli alloggi, in modo tale da permettere l'agibilità in tutti i locali anche da parte di invalidi motori su sedie a rotelle, tenendo conto dell'ingombro probabile dell'arredo.

Art. 5.

Agli oneri derivati dall'applicazione della presente legge regionale si provvederà con i capitoli di spesa del bilancio regionale di previsione, per l'esercizio finanziario 1984 e successivi, relativi all'edilizia sovvenzionata.

Art. 6.

La giunta regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, predispone apposite norme tecniche di attuazione da sottoporre al consiglio regionale per l'approvazione nei successivi 30 giorni. Tali norme ai fini di recepire le esigenze specifiche relative all'edilizia residenziale pubblica conterranno disposizioni ed integrazioni anche in deroga al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 3 settembre 1984

VIGLIONE

(5170)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227